

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Con l'odierno ricorso, la parte istante adisce l'Arbitro lamentando la mancata retrocessione di alcuni oneri a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio. In punto di fatto, il ricorrente espone di aver stipulato il contratto nell'anno 2017, per una durata originaria concordata in 120 rate mensili e di aver proceduto all'estinzione anticipata del debito nel 2021, dopo aver regolarmente rimborsato 48 rate secondo il piano di ammortamento. Il ricorrente si duole dell'errato conteggio estintivo e chiede la condanna dell'intermediario al rimborso *pro-quota* delle spese di istruttoria e delle provvigioni riconosciute al mediatore del credito. Domanda, altresì, la corresponsione degli interessi legali e la rifusione delle spese di assistenza difensiva.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Nelle proprie controdeduzioni, la parte eccepisce in via preliminare di aver già rimborsato *medio tempore* tutti gli oneri dovuti, in conformità alla normativa italiana e al costante orientamento della Banca d'Italia, dell'ABF e del Giudice ordinario previgenti. Nel merito, deduce la radicale inapplicabilità al caso di specie dei principi sanciti dalla sentenza "*Lexitor*" della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Inoltre, oppone la natura strettamente *up front* delle provvigioni dell'intermediario del credito, evidenziando che

tali costi sono stati chiaramente qualificati e descritti nell'apposita legenda esplicativa allegata al Modulo SECCI, risultando peraltro regolarmente fatturati e pagati dalla banca all'intermediario intervenuto. Sostiene la non rimborsabilità delle commissioni di istruttoria, trattandosi di oneri indicati come irripetibili sin dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 2011.

DIRITTO

La pretesa restitutoria azionata da parte ricorrente risulta fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito precisati.

Il Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento formatosi in seno a questo Arbitro, cristallizzatosi a valle del dirimente intervento della Corte Costituzionale con la sentenza 22 dicembre 2022, n. 263. Il Giudice delle leggi, valorizzando i dettami sanciti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. *Lexitor*), ha definitivamente statuito l'illegittimità costituzionale delle limitazioni temporali previste dall'articolo 11 *octies*, comma 2, del D.L. 73/2021. Tale norma, invero, aveva introdotto un'irragionevole cesura temporale fondata sulla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, precludendo l'applicazione universale del principio secondo cui al consumatore deve essere riconosciuto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso *"in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*.

Ne discende l'integrale superamento della dicotomia tra oneri *up front* e oneri *recurring*, con conseguente piena applicazione dei principi declinati dal Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 26525/19. Tale provvedimento ha, infatti, statuito che *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*, precisando altresì che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

L'articolo 125 *sexies* del TUB deve pertanto essere interpretato nel senso di riconoscere al consumatore il diritto incondizionato alla decurtazione di tutte le componenti di costo poste a suo carico, proporzionalmente alla durata residua del rapporto. Conseguentemente, s'impone in capo all'intermediario l'obbligo di procedere alla ripetizione della quota parte dei costi non maturati.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del D.L. 104/2023, il cui articolo 27 ha modificato l'articolo 11 *octies* del D.L. 73/2021.

La liquidazione del credito spettante alla parte deve essere operata avendo riguardo non solo agli importi originariamente corrisposti per ciascuna voce di costo, al netto di quanto eventualmente già retrocesso, ma anche al rapporto intercorrente tra le rate pattuite e quelle effettivamente onorate, in ossequio allo specifico criterio di imputazione temporale che emerge dalla disamina delle pattuizioni contrattuali.

Sulla base di ciò, va osservato che le spese d'istruttoria hanno natura *up front*, in quanto relative ad attività preliminari alla conclusione del contratto. Parimenti, i costi d'intermediazione hanno natura *up front*, rilevato che l'incarico al mediatore del credito descrive attività limitate alla fase preliminare del contratto. Per entrambe le voci va applicato il criterio della curva degli interessi che conduce ad individuare un residuo credito del ricorrente per € 156,12 ed € 577,02, rispettivamente. La somma dovuta al ricorrente, conseguentemente, ascende ad € 733,13, nei limiti del petitum.

Spetta, inoltre al ricorrente il riconoscimento degli interessi su tale importo, da liquidarsi, nella misura del tasso legale, a decorrere dalla data del reclamo.

Da ultimo, non può trovare accoglimento l'ulteriore richiesta relativa alla liquidazione delle spese di patrocinio. A tal riguardo, va osservato il tempestivo e rituale riscontro fornito dall'intermediario in fase precontenziosa, contegno del tutto estraneo a logiche ostruzionistiche. In secondo luogo, osta la natura ampiamente seriale della tematica affrontata, presidiata da un pacifico indirizzo di quest'Arbitro, tale da escluderne l'oggettiva complessità. Si osserva, infine, il radicale difetto di allegazione e prova circa la sussistenza e l'entità del danno economico asseritamente subito. Pertanto, in applicazione dei criteri enunciati dal Collegio di Coordinamento (decisione 4580/25), la domanda accessoria deve essere respinta.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	6,15%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	39,03%						
spese d'istruttoria				400,00 €	Up front	Curva degli interessi	156,12 €		156,12 €
Provvigioni all'intermediario del credito				1.478,40 €	Up front	Curva degli interessi	577,02 €		577,02 €
Totale									733,14 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 733,13, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE